

**SENATO ACCADEMICO**  
**Seduta del 22 Ottobre 2009**

**Sono presenti:** il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Roberto Antonelli, Domenico Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Mario Caravale, Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Franco Piperno, Prof. Luciano Zani, Prof. Franco Chimenti (entra alle ore 17.20), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella (entra alle ore 17.00), Prof. Guido Valesini (entra alle ore 18.20), Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci (entra alle ore 17.35), Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano, Dott. Giovambattista Barberio e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

**Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori:** Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Luciano Caglioti, Fulco Lanchester, Antonello Biagini, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.

**Assenti giustificati:** Prof. Guido Martinelli e Prof. Stefano Puglisi Allegra.

**Assenti:** Prof. Guido Pescosolido e Prof. Raffaele Panella.

.....**o m i s s i s**.....

## **ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO".**

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione, sentite, per il parere di propria competenza, le Ripartizioni II (Personale), III (Patrimonio) e IV (Studenti).

È pervenuta, per le vie brevi, il testo di un accordo di programma (allegato quale parte integrante) da stipulare tra la nostra Università e l'Università di Roma "Foro Italico".

L'accordo in questione è volto ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile tra le parti, promuovendo sinergie didattiche, scientifiche e organizzative nei settori di comune interesse, in particolare nei seguenti ambiti:

- delle scienze della salute e del benessere;
- delle scienze della formazione;
- delle scienze internazionali e della cooperazione;
- dei servizi agli studenti;
- dell'organizzazione generale, dei servizi amministrativi e del personale.

Tali iniziative saranno definite mediante la stipula di atti esecutivi, preventivamente sottoposti agli organi competenti di entrambe le parti, che dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le parti per gli obiettivi da conseguire;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative.

Per la formulazione di specifici programmi e per assicurarne la loro esecuzione è prevista una Commissione Paritetica di Garanti composta da:

- per l'Università "La Sapienza" il Rettore o suo delegato;
- per l'Università "Foro Italico" il Rettore ed il Prorettore Vicario.

Il presente accordo avrà durata quinquennale a decorrere dalla data della sua stipula e potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti, previa approvazione dei rispettivi organi accademici. Al termine dei cinque anni verrà redatta una relazione valutativa dei risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, a questa dovrà essere aggiunta una relazione sugli obiettivi futuri.

Il Presidente invita questo Consesso ad esprimere il proprio parere.



Senato  
Accademico

Seduta del

22 OTT. 2009

**Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.**

**IL SENATO ACCADEMICO**

- LETTA** la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione;
- ESAMINATO** il testo dell'accordo di programma di cui in narrativa;
- CONSIDERATA** la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
- CONSIDERATA** la mancanza di oneri diretti revenienti dall'atto in parola;
- RAVVISATA** l'opportunità di integrare la Commissione Paritetica di Garanti di cui all'art. 3 dell'Accordo di programma con un rappresentante degli studenti della Sapienza in Senato Accademico

**con voto unanime**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**in merito alla sottoscrizione dell'Accordo di programma tra questa Università e l'Università "Foro Italico", previa integrazione della Commissione Paritetica di Garanti, di cui all'art. 3 dell'Accordo di programma, con un rappresentante degli studenti della Sapienza in Senato Accademico.**

**Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

15.3

## ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA

e

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO

L'Università degli studi di Roma Sapienza, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, di seguito denominata Sapienza, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Frati, nato a Siena il 10 aprile 1943, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'università

e

L'Università degli studi di Roma "Foro Italico", con sede in Roma, Piazza Lauro De Bosis, 15, di seguito denominata Foro Italico, rappresentato dal Rettore Prof. Paolo Parisi, nato a Napoli l'11 settembre 1940, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'università

### PREMESSO

che i due enti:

- si pongono come fine preminente lo sviluppo e la diffusione della cultura, delle scienze e dell'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento, l'apprendimento permanente, l'apertura al territorio, i rapporti con il mondo del lavoro e della produzione e le ricadute tecnologiche, la cooperazione allo sviluppo e ai processi di integrazione, e la cooperazione didattica, scientifica e organizzativa con istituzioni italiane, straniere e sovranazionali;

- promuovono e organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, programmi e servizi didattici integrativi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale o di apprendimento permanente e ricorrente, periodi di tirocinio, viaggi e visite di studio e altre attività;

- hanno tra i propri scopi la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado e a tal fine ricercano e realizzano forme di collaborazione con altre istituzioni scolastiche e formative, enti territoriali e centri di ricerca;

- promuovono opportune forme d'interazione con soggetti pubblici e privati al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con le esigenze del territorio;

- possono promuovere e stipulare accordi con enti pubblici e istituzioni nazionali e internazionali al fine di offrire agli studenti le più ampie e agevoli possibilità di formazione;

- possono istituire centri interuniversitari per attività didattiche e di ricerca di rilevante impegno che coinvolgano più atenei, anche stranieri, così come possono, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno, costituire strutture di comune interesse finalizzate alla promozione, alla realizzazione e gestione di servizi culturali e formativi o di attività connesse alle ricadute tecnologiche sul territorio;

- possono stabilire rapporti di collaborazione con persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, nazionali e stranieri, e a tal fine stipulare contratti e convenzioni, partecipare a consorzi, aderire a organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero;

### CONSIDERATO

- che i due enti sono due università statali della stessa città altamente complementari per interessi, caratteristiche e dimensioni, con elevate possibilità di convergenze e sinergie in numerosi campi d'azione, quali già realizzatesi in particolare con il consorzio Soul per i rapporti con il mondo del lavoro, e per altri servizi e numerosi ambiti di ricerca;

- che è interesse di entrambi gli enti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, promuovere la più ampia collaborazione nei settori di reciproco interesse, con particolare riguardo allo sviluppo di sinergie didattiche, scientifiche e organizzative e di programmi di studio congiunti, con integrazione e mobilità di studenti, docenti e altro personale nelle diverse forme possibili, anche nella prospettiva di quei possibili accordi consortili o federativi auspicati dagli attuali orientamenti universitari per atenei dello stesso territorio;

- che gli Statuti dei due enti attribuiscono al rispettivo Rettore la competenza a stipulare convenzioni e contratti relativamente alle diverse attività scientifiche, didattiche e organizzative;

TUTTO CIO' PREMESSO  
E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO,  
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Finalità**

Le finalità di questo accordo sono quelle di stabilire, nel rispetto delle autonomie, specificità e competenze di ciascuno dei due atenei, un Accordo di Programma volto a instaurare un rapporto di collaborazione stabile tra le parti, promuovendo sinergie didattiche, scientifiche e organizzative nei settori di comune interesse, secondo quanto specificamente previsto sulla base dei Regolamenti Didattici dei due atenei e di ulteriori accordi predisposti e approvati dai rispettivi organi accademici.

A tal fine, ciascuna delle parti metterà a disposizione dell'altra le strutture, i locali e le attrezzature utili allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca e permetterà l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, strutture congressuali e quanto altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del presente accordo. Tale impegno di reciprocità riguarderà anche, nelle forme possibili e con il soddisfacimento delle proprie esigenze prioritarie, l'accesso a strutture e servizi per gli studenti, quali residenze universitarie, servizi di ristorazione, impianti sportivi.

**Art. 2 - Oggetto della collaborazione**

La collaborazione tra i due atenei potrà riguardare programmi strategici di ricerca, programmi formativi con rilascio congiunto, doppio, o consorziato di titoli universitari ai diversi livelli della formazione, programmi di apprendimento permanente, formazione a distanza, attività per il territorio, servizi per gli studenti, servizi amministrativi, con possibile impiego comune di strutture e risorse a disposizione di ciascuna delle parti, sviluppo di strutture interateneo, programmi di mobilità, partecipazione congiunta a programmi di cooperazione allo sviluppo, e ogni altra attività collegata.

La collaborazione riguarderà in particolare i seguenti ambiti:

- a) *l'ambito delle scienze della salute e del benessere*, con riferimento ai temi della medicina preventiva, l'educazione alla salute, lo stile di vita, i fattori di rischio, le malattie croniche, l'invecchiamento, con possibile sviluppo di:
  - Corsi di laurea in Scienze Motorie e dello Sport, anche per sedi distaccate, o in altri paesi, nel quadro di programmi di cooperazione allo sviluppo;
  - Corsi di laurea in Terapia della Riabilitazione per laureati in scienze motorie, con possibili corsi avanzati in Terapia della Riabilitazione Motoria e Sportiva;
  - Corsi di specializzazione in Medicina dello Sport, anche in altri paesi, nel quadro di programmi di cooperazione allo sviluppo, quali quelli relativi alla costituenda Università italo-egiziana o altri;
- b) *l'ambito delle scienze della formazione*, con riferimento ai temi della formazione degli insegnanti, delle professioni di aiuto e di altre figure professionali, con particolare riguardo ai temi della integrazione e inclusione delle persone in situazione di disabilità o altre forme di disagio sociale e alla promozione di programmi di sostegno, con possibile sviluppo di strutture e corsi di studio congiunti, anche in riferimento all'internazionalizzazione, l'alta formazione e le tecnologie educative e multimediali;

- c) *l'ambito delle scienze internazionali e della cooperazione*, con riferimento ai temi della mediazione linguistica e culturale, della comunicazione interculturale, dei linguaggi specialistici professionalizzanti, dell'approccio alle realtà locali e globali, con possibile sviluppo di programmi congiunti per la formazione degli operatori o di intervento per il territorio, anche in ambiti di apprendimento permanente, formazione a distanza e nel quadro di programmi di cooperazione allo sviluppo;
- d) *l'ambito dei servizi agli studenti*, con riferimento ai temi del diritto allo studio, dello sport universitario, dei tirocini e dei rapporti con il mondo del lavoro;
- e) *l'ambito dell'organizzazione generale, dei servizi amministrativi e del personale*, con impiego congiunto o consortile di strutture, risorse, organi e professionalità, e con sviluppo di programmi di mobilità del personale, docente e non docente, volti a ottimizzare l'impiego delle risorse, sulla base di specifici programmi approvati dal Ministero e dai rispettivi organi di governo.

Ampliamenti e sviluppi di nuovi ambiti di cooperazione potranno aggiungersi nel tempo in base ai programmi man mano concordati tra le parti.

Tali iniziative saranno definite mediante la stipula di appositi atti esecutivi tra le parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

Gli atti esecutivi dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative.

Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle due Università.

### **Art. 3 - Organi di controllo e di amministrazione**

Una Commissione Paritetica di Garanti avrà il compito di formulare specifici programmi, da sottoporre agli organi accademici dei due atenei, e di assicurarne l'esecuzione. La Commissione si riunirà con periodicità almeno semestrale e assicurerà la redazione e la pubblicazione dei verbali delle riunioni.

Relativamente alle attività amministrative, le strutture di riferimento sono la ... per l'Università Sapienza, e l'Area Programmazione per l'Università "Foro Italico".

La Commissione Paritetica di Garanti è composta da:

*per l'Università Sapienza:*

Prof. Luigi Frati, Rettore

.....  
 .....

*per l'Università "Foro Italico":*

Prof. Paolo Parisi, Rettore

Prof. Fabio Pigozzi, Prorettore Vicario

.....  
 .....

*Personale di supporto:*

... , Università Sapienza

... , Università Foro Italico

La Commissione potrà essere di volta in volta allargata a ulteriori componenti o esperti in base alle necessità. Modifiche di composizione della Commissione potranno avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti attraverso comunicazione scritta dei rispettivi Rettori.

#### **Art. 4 - Copertura assicurativa**

Le due università garantiscono la copertura assicurativa sia del personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, sia degli studenti che frequenteranno i rispettivi locali, laboratori e impianti per lo svolgimento delle diverse attività.

#### **Art. 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche**

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra parte.

Qualora le parti intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

E' consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

#### **Art. 6 - Diritti patrimoniali**

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultante dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli articoli 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni sarà oggetto di separato accordo tra le parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### **Art. 7 - Promozione dell'immagine**

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

#### **Art. 8 - Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 9 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo**

Il presente accordo ha durata quinquennale a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti, previa approvazione dei rispettivi organi accademici. Al termine del periodo, sarà redatta una relazione valutativa sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il mese di gennaio dell'ultimo anno di validità della convenzione; lo scioglimento dell'accordo

non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

Le Università Sapienza e "Foro Italico" provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali per il perseguimento dei fini istituzionali e di quanto previsto dalla legge 196/03 e successive modificazioni.

#### **Art. 10 - Registrazione**

Il presente accordo è redatto in duplice copia originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Roma, .....

Roma, .....

Il Rettore dell'Università degli Studi di  
Roma Sapienza

Il Rettore dell'Università degli Studi di  
Roma "Foro Italico"

(Prof. Luigi Frati)

(Prof. Paolo PARISI)